



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 agosto 2018
(OR. en)

11537/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0306 (NLE)**

**WTO 208
SERVICES 53
FDI 37
CDN 4**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 agosto 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 580 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'istituzione di elenchi di persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui ai capi 23 e 24 dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 580 final.

All.: COM(2018) 580 final

Bruxelles, 10.8.2018
COM(2018) 580 final

2018/0306 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'istituzione di elenchi di persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui ai capi 23 e 24 dell'accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile in riferimento alla prevista adozione di elenchi di persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui ai capi 23 e 24 dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo economico e commerciale globale (CETA)

L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo") mira ad attuare la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti del Canada e, in particolare, a creare una zona di libero scambio. L'accordo è stato firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016¹.

L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.

2.2. Il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile

Il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera g), dell'accordo, sovrintende all'attuazione dei capi 22 (Commercio e sviluppo sostenibile), 23 (Commercio e lavoro) e 24 (Commercio e ambiente), comprese le attività di cooperazione e il riesame dell'impatto del presente accordo sullo sviluppo sostenibile, e affronta in maniera integrata qualunque questione di interesse comune per le parti attinente al collegamento tra lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente.

2.3. L'atto previsto del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile

Nella prima riunione successiva all'entrata in vigore dell'accordo, il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile adotterà una decisione che istituisce elenchi di persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui ai capi 23 e 24 dell'accordo ("l'atto previsto").

In relazione a qualsiasi questione che possa insorgere nel quadro del capo 23 e del capo 24 le parti dovrebbero compiere ogni sforzo per giungere a una risoluzione reciprocamente soddisfacente per mezzo di consultazioni governative. Tuttavia, se una parte ritiene che le consultazioni governative non abbiano portato a una risoluzione soddisfacente, l'accordo prevede la possibilità che una parte chieda la convocazione di un gruppo di esperti che esamini la questione. A norma dell'articolo 23.10 dell'accordo, il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo istituisce un elenco di almeno nove persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membro del gruppo di esperti in relazione a questioni insorte a norma del capo 23 (Commercio e lavoro) e che, a norma dell'articolo 23.10, paragrafo 7, possiedono conoscenze o competenze specializzate in diritto del lavoro, in altre questioni disciplinate dal capo 23, o nella risoluzione delle controversie insorte nel quadro di accordi internazionali. A norma dell'articolo 24.15 dell'accordo, il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo istituirà un elenco di almeno nove persone disposte e idonee ad esercitare la funzione di membro del gruppo di esperti in relazione a questioni insorte nel quadro del capo 24 (Commercio e ambiente) e che, a norma del paragrafo 7, possiedono conoscenze o

¹ GUL 11 del 14.1.2017, pag. 1.

competenze specializzate in legislazione ambientale, nelle questioni disciplinate dal capo 24, o nella risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. A norma dell'articolo 23.10, paragrafo 6, e dell'articolo 24.15, paragrafo 6, ogni elenco è composto di almeno tre persone nominate da ciascuna parte e di almeno tre persone nominate dalle parti che non siano cittadini nazionali né dell'una né dell'altra parte e che siano disposte ed idonee ad esercitare le funzioni di presidente di un gruppo di esperti.

L'atto previsto istituisce entrambi gli elenchi, vale a dire l'elenco di persone disposte ad esercitare la funzione di membri del gruppo di esperti di cui al capo 23 e quello di persone disposte ad esercitare la funzione di membri del gruppo di esperti di cui al capo 24 dell'accordo.

L'atto previsto entrerà in vigore il giorno della sua adozione da parte del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

3. POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione dovrebbe mirare all'adozione degli elenchi di persone disposte ad esercitare le funzioni di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 e al capo 24 dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile è un organo istituito da un accordo, vale a dire dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra ("l'accordo").

La decisione che il comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile è chiamato ad adottare ha carattere vincolante e non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Si prevede di pubblicare la decisione del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo economico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'istituzione di elenchi di persone disposte ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui ai capi 23 e 24 dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2017/37 del Consiglio³ prevede la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra (di seguito "l'accordo"). L'accordo è stato firmato il 30 ottobre 2016.
- (2) La decisione (UE) 2017/38 del Consiglio⁴ prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo, comprendente l'istituzione del comitato misto CETA e di comitati specializzati. L'accordo è stato applicato a titolo provvisorio dal 21 settembre 2017.
- (3) A norma dell'articolo 26.2, paragrafo 1, lettera g), dell'accordo, è istituito il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.
- (4) Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, nella sua prima riunione, adotterà l'atto previsto che istituisce elenchi delle persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui al capo 23 (Commercio e lavoro) e al capo 24 (Commercio e ambiente) dell'accordo.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel comitato CETA sul commercio e lo sviluppo sostenibile sulla base dell'accluso progetto di decisione, al fine di assicurare l'effettiva applicazione dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito dall'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, in riferimento all'istituzione di elenchi delle persone disposte ed idonee ad esercitare la funzione di membri dei gruppi di esperti di cui ai capi 23 e 24 dell'accordo, si

³ GUL 11 del 14.1.2017, pag. 1.

⁴ GUL 11 del 14.1.2017, pag. 1080.

basa sul progetto di decisione del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato CETA per il commercio e lo sviluppo sostenibile è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*